N. R.G. 225/2015

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **225/2015**

tra

Parte_1
[...] *[...]*
Parte_2 *[...]*
Pt_3 *[...]*
Parte_4

ATTORI

e

Controparte_1

CONVENUTO/I

Oggi **17 dicembre 2019** ad ore **10.00** innanzi al dott. Marta Cappelluti, sono comparsi:

Per *Parte_1* l'avv. [redacted] e l'avv. [redacted] , oggi sostituito dall'avv. [redacted]

[redacted] *Parte_1* l'avv. [redacted] e l'avv. [redacted] , oggi sostituito dall'avv. [redacted]

[redacted] *Parte_2* l'avv. [redacted] e l'avv. [redacted] , oggi sostituito dall'avv. [redacted]

[redacted] *Parte_3* l'avv. [redacted] e l'avv. [redacted] oggi sostituito dall'avv. [redacted]

[redacted] *Parte_4* l'avv. [redacted] e l'avv. [redacted] oggi sostituito dall'avv. [redacted]

[redacted]

[redacted] *Controparte_1* l'avv. [redacted] e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. [redacted] che evidenzia come la consulenza estimatoria reca una valutazione in eccesso pari ad euro

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-174

70.000.00 circa avendo la dott. *Per_1* assunto quale base di calcolo una invalidità biologica del 50% anzicchè del 40% ed una speranza di vita di 81 anni anzicchè 80, come evidenziato nelle note conclusive pagg. 16-19, nonché in memoria di replica.

L'avv. [redacted] contesta quanto asserito da controparte data la tardività della sollevata eccezione, che doveva essere svolta in sede di osservazione alla CTU

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive e repliche
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16.00, al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Marta Cappelluti

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-174

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Cappelluti ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **225/2015** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] (*C.F._2*) Indirizzo Telematico; , elettivamente [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

Parte_1 (C.F. *C.F._3*), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] (*C.F._2*) Indirizzo Telematico; , elettivamente [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

Parte_2 (C.F. *C.F._4*), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] (*C.F._2*) Indirizzo Telematico; , elettivamente [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

Parte_3 (C.F. *C.F._5*), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] (*C.F._2*) Indirizzo Telematico; , elettivamente [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

Parte_4 (C.F. *C.F._6*), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] (*C.F._2*) Indirizzo Telematico; , elettivamente [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

ATTORI

contro

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-174

Controparte_1 (C.F.), con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato in 7 presso il difensore avv.

CONVENUTO

- Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, l'art.281 sexies cod. proc. civ., infatti, – a differenza dell'art.132 c.p.c. (che al punto 4 richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto ed in diritto della decisione") – dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione";
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/'03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C., il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art.118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendo egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

- osservato che la Cassazione a Sezioni Unite (16/01/2015) ha ritenuto che " la sentenza non è opera dell'ingegno di carattere creativo… e pertanto a norma dell'art.2575 c.c., non può essere oggetto del diritto d'autore,, che nella sentenza non assume rilievo l'eventuale " originalità" dei contenuti e/o delle relative modalità espressive". E aggiunge " nelle sentenze può essere riportato, ripreso, richiamato in tutto o in parte il contenuto di altre sentenze, di atti legislativi o amministrativi ovvero di atti del processo, senza che si ponga un problema di individuazione (in funzione rivendicativa) di paternità, come sarebbe invece possibile con riguardo ad opere letterarie o lato sensu artistiche".
- richiamato il contenuto costitutivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo delle varie comparse di risposta anche con chiamate di terzi;
- esaminati i documenti prodotti dalle parti e le prove costituende espletate, si decide come segue.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-174

Letti gli atti di causa;

Viste le conclusioni di parte attrice e di parte convenuta di cui alle note conclusive e repliche e ,precisate a verbale udienza odierna e da aversi qui per integralmente riportate;

Letto l'art.281 sexies c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Le risultanze dell'ampia istruttoria svolta hanno evidenziato la sussistenza della malpractice medica in capo ai sanitari che ebbero in cura il sig. *Parte_1* e di come i gravi postumi che ne sono derivati abbiano avuto una conseguenza nefasta, oltre che sulla vita e le abitudini del danneggiato principale, anche su quelle dei genitori e dei fratelli con egli conviventi.

Le conclusioni cui è giunto il medico-legale attoreo, Dott. *Persona_2* (previa acquisizione di parere specialistico del Dott. *Persona_3* , secondo cui: *"**nessun dubbio sussiste circa la chiara qualificazione della grave infezione nosocomiale come effettiva patologia principe, altamente invalidante, di cui oggi risulta affetto** Parte_1 […] è possibile escludere, in modo tassativo, che tale infezione fosse in qualche modo preesistente al già citato intervento chirurgico […] **La gestione del paziente fu inoltre invero imprudente e negligente in quanto non furono mai posti in essere dagli specialisti ortopedici preposti i presidi indispensabili da un lato per evitare e dall'altro per dominare e debellare la grave patologia infettiva manifesta-tasi***…hanno trovato ampia e sostanziale conferma in sede di consulenza tecnica d'ufficio.

Il Consulente d'Ufficio, infatti, , ha concluso per la certa ed inequivocabile sussistenza di responsabilità medica in capo ai sanitari che ebbero in cura il sig. *Parte_1* precisando che:

- l'infezione si è verificata dopo 48 ore del ricovero, a carico del sito chirurgico ed è pertanto classificabile come infezione nosocomiale;

- L'agente patogeno isolato Stafilococco aureo meticillino resistente (MRSA), è esogeno ovvero non appartenente alla flora batterica naturale del paziente;

- Lo MRSA è agente patogeno nosocomiale, tanto da essere considerato un alert organism ovvero microorganismo di elevata diffusibilità e pericolosità la cui individuazione nei pazienti ricoverati impone azioni immediate dal re-parto di provenienza per motivi clinico-epidemiologici.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-174

 Il suo isolamento nella ferita chirurgica consegue a un contagio verificatosi per responsabilità soggettiva da parte di uno o più operatori carrier appartenenti al personale medico e/o paramedico che non ha rispettato le norme di igiene e prevenzione.

Precisa che il contagio dipende da responsabilità soggettiva per mancata applica-zione delle norme e protocolli da parte dei soggetti preposti e responsabili (dal Direttore generale, al Direttore sanitario ai Dirigenti medici e ai Responsabili del personale parasanitario) atti ad impedire il contagio (pulizia e sterilizzazione degli ambienti, pulizia e sterilizzazione dello strumentario, pulizia e ricambio degli effetti letterecci ecc.; sorveglianza delle modalità di applicazione di corretto protocollo del lavaggio delle mani e di igiene/pulizia del vestiario del personale sottoposto.

Indi la conclusione del consulente: "Risultano pertanto emergere i profili di responsabilità soggettiva nella determina-zione della infezione nosocomiale di cui è rimasto vittima il Periziato, non tanto e non solo per semplice principio alla cosiddetta inversione contrattuale dell'onere probatorio, ma per l'emergere di tutti gli elementi identificativi (principalmente la natura dell'agente patogeno) della infezione nosocomiale esogena il cui verificarsi non rientra nell'ambito delle evenienze prevedibili, ma non prevenibili esistendo, al contrario, come da letteratura consolidata, la possibilità alternativa di impedire fattivamente la contaminazione della ferita chirurgica, con la corretta applicazione di corretti (e nella maggioranza dei casi semplici) protocolli"

Rilevata, pertanto, la responsabilità dell'azienda sanitaria, in punto di danno conseguitone, il CTU evidenzia che "l'infezione del sito chirurgico produceva, a cascata, la necessità di rimozione dei mezzi di sintesi interna precedentemente applicati e loro sostituzione con FEA portato fino al 3 aprile 2012, intercorrente intervento di plastica cutanea del sito chirurgico, nonché prosecuzione di terapia antibiotica fino ad ottobre 2012 ".

"Si configura pertanto un periodo di malattia di circa 12 mesi dal cui computo andrà ovviamente scorporata la componente che comunque sarebbe derivata per la naturale e mediamente attesa evoluzione della malattia traumatica conseguente alla lesione primaria indipendentemente dal sovrapporsi della infezione nosocomiale.

"È ovviamente sempre difficile stabilire se non con inevitabile approssimazione quanto sarebbe durata la malattia metatraumatica conseguente alla grave frattura di gamba riportata dal periziato a seguito della caduta del 28 ottobre 2011, ma è possibile ipo-tizzare in proposito un periodo attorno ai 4 mesi".

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-174

“Conseguentemente l’evoluzione temporale in plus rispetto a media prevedibile si colloca attorno agli 8 mesi, suddivisibile in una fase di danno biologico temporaneo assoluto di 2 mesi, di altri 4 mesi al 75% e di ulteriori 2 mesi al 50%”.

“Considerata la necessità di plurime aggressioni chirurgiche attuate al fine di risolvere la perdurante infezione e di conseguenza valutate le componenti di dolore fisico ed allontanamento dai piaceri della vita, il grado di sofferenza patito in acuto potrà essere collocato ai valori medio-elevati”.

Per quanto attiene la determinazione del danno biologico permanente”, il dott. *Per_4* evidenzia come “le iniziali plurime fratture riportate dal periziato erano di considerevole entità e di conseguenza logico prevedere che le stesse, ancorché corretta-mente curate, avrebbero comunque prodotta una menomazione funzionale di ginocchio, mediamente valutabile attorno al 10%”.

Rileva il CTU che “allo stato attuale l’obiettività rilevata depone per una condizione peggiore rispetto a quella mediamente attesa in caso di evoluzione non complicata, in ragione principalmente della grave limitazione articolare di ginocchio, ora pressoché in anchilosi rettilinea e dalla permanenza di plurime inestetiche cica-trici per un danno permanente collocabile, sempre con riferimento alle già citate in-dicazioni SIMLA 2016 ed applicata una corretta formulazione proporzionale, pari al 30%”.

Colloca il differenziale iatrogenico a valori attorno al 20

Per quanto concerne, inoltre, il c.d. “grado di sofferenza”, patito e patiendo dal sig. *Pt_1* in conseguenza della malpractice medica, il dott. *Per_4* afferma che “trattandosi di menomazione che influisce negativamente sull’aspetto del paziente e che costituisce plausibile fonte di dolore fisico e di disagio anche psichico per la menomazione della autonomia deambulatoria, il grado di sofferenza prevedibile in cronico si colloca a valori medi” .

Per quanto attiene alle conseguenze prodottesi sulla capacità lavorativa del sig. *Pt_1* il dott. *Per_4* precisa che “ anche in caso di evoluzione non complicata delle lesioni traumatiche vista la loro complessiva gravità, si sarebbe determinata una negativa influenza sulle mansioni lavorative di cameriere presumibilmente per un valore attorno al 10%”, e conclude affermando che “è possibile rilevare una **invalidità specifica** significativa, valutabile attorno a un 50%”.

Indi “**Il differenziale specifico in plus si colloca pertanto a valori attorno a 40%**”

Dall’archivio dell’Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-174

In punto di spese mediche, il CTU ha riconosciuto fatture per il valore complessivo di euro 7.681,81", ritenendo che dette spese "appaiono congrue e pertinenti".

Ritenuta nel caso in esame la innegabile sussistenza di malpractice medica i conseguenziali danni sono così riassumibili:

- danno biologico temporaneo: al 100% per 2 mesi, al 75% per 4 mesi ed al 50% per 2 mesi;

- danno biologico permanente: differenziale iatrogeno al 20% (in aggiunta al 10% riconducibile ai postumi conseguenti alle fratture);

- grado di sofferenza patito in acuto su valori medio-elevati;

- grado di sofferenza in cronico su valori medi;

- invalidità lavorativa specifica: differenziale specifico *in plus* pari al 40%;

- spese mediche riconosciute € 7.681,81.

Inoltre, le dichiarazioni dei testimoni escussi hanno evidenziato gli effetti negativi che il sinistro ha prodotto sulla vita personale e professionale dell'attore che appaiono di rilevante portata e merito equo ristoro.

Sulla scorta delle conclusioni cui è giunto il CTU medico-legale dott. *Per_4* alla luce dei criteri di calcolo stabiliti dalle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, la cui applicabilità su base nazionale è stata definitivamente sancita da numerose pronunce del Supremo Collegio, il danno non patrimoniale patito dal sig. *Pt_1* i quantifica:

DANNO BIOLOGICO

ITP (100%): 60 gg (€ 130 per dì)	7.800,00
ITP (75%): 120 gg	11.700,00
ITP (50%): 60 gg	3.900,00
I.P. (20%)	130.501,00

DANNO MORALE (personalizzazione)

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-174

29% su I.P.	37.845,29
Danno esistenziale/dinamico-relazionale	300.000,00
Totale	491.746,29

Quanto al danno patrimoniale patito sig. *Parte_1* in conseguenza del sinistro di cui è causa, lo stesso viene quantificato in *€ 353.168,82* a titolo di lucro cessante derivante dalla riconosciuta invalidità lavorativa permanente parziale specifica ,come conclude la CTU contabile che ha accertato "(a) riduzione della capacità reddituale (lucro cessante), € 353.168,82, di cui € 69.538,25 per il periodo lavorativo già trascorso, € 204.714,35 per il periodo lavorativo futuro, ed € 78.916,22 per il periodo di pensionamento*;* ed Euro 7.681,81, a titolo di spese mediche congrue e documentate.

All'attore andranno, altresì, refusi i costi per la CTU, nella misura di Euro 2.440,00 e per il consulente tecnico di parte, dott. *Per_2* nella misura di Euro 6.100,00 .

Rilevato , inoltre, che consolidata giurisprudenza in punto, di risarcimento del danno riflesso patito dai prossimi congiunti di un soggetto che abbia subìto, a causa di un fatto illecito, lesioni personali, dev'essere a questi riconosciuto sulla base della mera esistenza del particolare rapporto affettivo esistente con la vittima, senza che a ciò possa ostare il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire *iure proprio* contro il responsabile [Cass., Sez. Unite, 9556/2002].

Ne consegue che, in presenza dell'allegazione del fatto base delle gravi lesioni subìte dal congiunto, debbano ritenersi presuntivamente provati la sofferenza interiore non-ché lo sconvolgimento esistenziale patiti dai familiari [Cass. Civ., Sez. III, n. 7844/2011].

Appare , quindi, equo riconoscere ai prossimi congiunti dell'attore, conviventi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale riflesso di tipo esistenziale e/o dinamico relazionale, dagli stessi patito, i seguenti importi

Parte_4 (madre-convivente) **150.000,00**

Parte_3 (padre-convivente) **150.000,00**

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-174

Parte_2 (sorella-convivente) **75.000,00**

Parte_1 (fratello-convivente) **75.000,00**

Ritiene questo giudicante che sulla scorta delle conclusioni della CTU medico-legale, delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi e, infine, delle valutazioni operate dalla CTU contabile, non v'è dubbio che le domande attoree meritano di essere accolte, risultando provata la sussistenza di malpractice medica in capo agli operatori sanitari che ebbero in cura il sig. *Parte_1* ed essendo state provate le conseguenze negative che ne sono derivate, sia sotto il profilo patrimoniale (danno emergente e lucro cessante), che sotto l'aspetto non patrimoniale (danno biologico, esistenziale, dinamico-relazionale).

Le contestazioni che vengono sollevate da controparte solo in sede di note conclusive, pertanto, risultano tardive ed inammissibili, in quanto lesive del principio di contraddittorio.

Invero, non avendo presentato osservazioni alla bozza di CTU, parte convenuta sic et simpliciter ha accettato l'operato e le conclusioni del consulente d'ufficio .

Ogni ulteriore domanda non espressamente affrontata viene rigettata.

Consegue alla soccombenza la condanna di parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice ai sensi del D.M.55/2014

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1- accertata la responsabilità per *malpractice* dello staff medico che ebbe in cura il Sig. *Pt_1*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-174

Pt_1 resso il reparto di Ortopedia [redacted] di Venezia, nel pe-riodo ottobre-novembre 2011, nella causazione dei danni da questo patiti, condanna *Controparte_2* in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, a corrispondere in favore del sig. *Parte_1* la complessiva somma di **€ 852.596,92**, di cui € 491.746,29 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, € 353.168,82 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante da riduzione della capacità reddituale (lucro cessante), ed **€ 7.681,81** per spese mediche sostenute (danno emergente), oltre al ristoro dei costi per CTU e CTP, nonché a corrispondere in favore dei prossimi congiunti del Sig. *Parte_1* la complessiva somma di **€ 450.000,00** a titolo di risarcimento del danno riflesso morale ed esistenziale da questi patiti, di cui € 150.000,00 in favore della Sig.ra *Parte_4* (madre), € 150.000,00 in favore del Sig. *Parte_3* (padre), € 75.000,00 in favore della Sig.ra *Parte_2* (sorella) ed € 75.000,00 in favore del Sig. *Parte_1* (fratello).

2- Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che si quantificano in euro 55.500,00 oltre spese generali e oneri di legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Venezia, 17 dicembre 2019

Il Giudice

dott. Marta Cappelluti

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-174